SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. **290**.

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e di grazia e giustizia,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983 ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Art. 2

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, e dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0376

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. **291**.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0375

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 aprile 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, in Piacenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza;

Vista la delibera del 25 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 8, settimo comma, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 8, settimo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 8.

(Omissis).

(Comma 7). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

94A3221

DECRETO 28 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, in Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma;

Vista la delibera del 30 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 6, 12 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportato agli articoli 6, 12 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6.

(1° comma). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri da scegliersi di norma tra le persone più rappresentative nelle attività peviste dagli scopi statutari ed economiche, residenti nel territorio ove operava l'originario ente creditizio.

(Omissis).

TITOLO IV

INCOMPATIBILITÀ, CARICHE, COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Art. 12.

(1° comma). Gli amministratori e i sindaci sono soggetti alle incompatibilità previste dalla legge e dalle eventuali disposizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro tempo per tempo vigenti con le deroghe ivi previste.

(2° comma). I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di quattro cariche in organi di società od enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione in misura non inferiore al 20%.

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

(1° comma). La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 6 entra in vigore a far tempo dalla scadenza dei singoli mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie intervenute con decreto del Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1994.

(2° comma). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

94A3222

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1994.

Modificazione ai contenuti di condensato e nicotina per la sigaretta di provenienza estera «Lucky Strike Lights K.S.F.».

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta B.A.T. (Deutschland) Export GmbH di Amburgo, tramite il proprio rappresentante in Italia, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera «Lucky Strike Lights K.S.F.»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Contenuto nicotina	mg/Sigaretta condensato
Lucky Strike Lights K.S.F.	0,70	9,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

94A3223

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 aprile 1994.

Criteri per la concessione dei contributi di cui alla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto in particolare l'art. 12, che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 1983, n. 564, convertito in legge 22 febbraio 1994, n. 132, qui di seguito denominato decreto-legge, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale;

Considerato che, in attuazione del sopracitato art. 12 occorre determinare i criteri di scelta e di ripartizione cui l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi di cui alla predetta legge;

Considerato l'ambito applicativo temporale del decreto-legge, riferito al quadriennio 1991-1994;

Attesa l'opportunità, per le iniziative di costruzione e trasformazione navale, di assegnare per il 1994 alle imprese regolarmente iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, le risorse finanziarie preliminari necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva, coerentemente con la capacità produttiva di ciascuna impresa;

Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio risultano limitati in rapporto alla produzione navalmeccanica per il cui sostegno la legge è stata emanata;

Tenuto conto che alla data di entrata in vigore della legge n. 132/1994 le commesse segnalate all'amministrazione ai fini dell'ottenimento del contributo di cui all'art. 3 del decreto-legge ammontano a 1.780.000 TSLC per un valore di lire 14.000 miliardi e che i lavori di trasformazione per i quali è stato richiesto il contributo di cui all'art. 4 del decreto-legge medesimo ammontano a lire 1.600 miliardi;

Ritenuto propedeuticamente necessario ripartire i fondi disponibili a tale titolo sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione tra risorse da destinare al sostegno delle iniziative di trasformazione e risorse da destinare all'erogazione dei contributi per i lavori di costruzione navale;

Preso atto che la somma complessiva disponibile a tale titolo ammonta per il 1994 a lire 15 miliardi in limiti d'impegno, corrispondente a circa lire 86 miliardi di contributi erogabili con il sistema di corresponsione di cui all'art. 9 del decreto-legge, alla luce del tasso di riferimento del 10,95% stabilito per le operazioni di credito navale per il primo semestre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993);

Ritenuto di dover attribuire alle iniziative di trasformazione una quota parte della suddetta somma di lire 86 miliardi, quantificata in lire 11 miliardi in base alla percentuale che dette iniziative rappresentano in relazione al valore del carico di lavoro complessivo segnalato all'amministrazione;

Tenuto conto che l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle imprese di costruzione navale deve conseguentemente essere effettuata con riferimento alla residua somma di lire 75 miliardi;

Considerato che con le risorse disponibili può essere assistita una produzione massima di 145.000 TSLC, a fronte di un prezzo medio per ciascuna TSLC di L. 5.800.000 circa;

Considerato che alla capacità produttiva riconosciuta a ciascuna impresa iscritta all'albo delle imprese di costruzione navale che ha presentato istanze ai sensi della legge corrisponde una determinata percentuale della produzione da sovvenzionare per il 1994;

Ritenuto pertanto di riservare a ciascuna impresa di costruzione navale istante una quota parte dello stanziamento di lire 75 miliardi, onde dare alle stesse un necessario parametro di referimento per l'attivazione dei contratti segnalati;

Tenuto conto della rilevanza che, ai fini della utilizzazione dei fondi di cui all'art. 3 del decreto-legge assume lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione di ciascuna unità;

Ritenuto altesì di confermare, in relazione ai contributi per lavori di trasformazione navale ed ai contributi di cui all'art. 10 del decreto-legge, i criteri di priorità già definiti con i decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991, 20 febbraio 1993 e 7 ottobre 1993;

Sentito il comitato consultivo per la cantieristica, di cui all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234, nella seduta del 29 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione alla disponibilità di bilancio per il 1994 potranno essere erogati alle imprese navalmeccaniche iscritte all'albo dei costruttori navali per commesse assunte in regime di VII direttiva dell'Unione europea (direttiva n. 90/684/CEE del 21 dicembre 1990) contributi per un importo complessivo massimo di 75 miliardi di lire (o della diversa somma risultante dall'utilizzazione del limite di impegno di lire 11 miliardi di cui alle premesse, sulla base del prossimo tasso di riferimento da stabilire per le operazioni di credito navale nel secondo semestre 1994), corrispondente ad una produzione stimata di circa 145.000 TSLC pari al 35,1% della capacità produttiva annua dei cantieri stessi quale risultante dall'albo delle imprese di costruzione navale al 31 marzo 1994

Art. 2.

1. L'ammontare dei contributi da poter concedere alle imprese di cui al precedente art. 1, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo comma del successivo art. 3, risulta così fissato:

Società	Importo contributi in mld di lire	Produzione stimata corrispondente in TSLC
Fincantieri	54,71	104 000
N C A	4,53	8 670
SEC	3 57	6 950
Visentini	1,73	3 470
Metalcost	0,73	1 400
De Poli	1,44	2 790
C N Pesaro	0,90	1 735
Vittoria	0,54	1 040
Rosetti	0,36	695
Ferrari	2,89	5 600
Clemna	0,36	695
Morini	1,64	3 150
Tommasi	0,64	1 230
Rodriguez	0,96	1 920

Art. 3.

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese interessate comunicano al Ministero dei trasporti e della navigazione il contratto o i contratti di assistere con la concessione del contributo per un importo globale non superiore a quello definito, per ciascuna impresa, al precedente art. 2.

2. La concessione dei contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge è comunque subordinata al raggiungimento di un grado di avanzamento dei lavori non inferiore al 25% da realizzarsi comunque non oltre il 30 ottobre 1994; ai detti limitati fini è esclusa la possibilità di proroghe.

3. Le risorse non utilizzate entro il 1° novembre 1994 da ciascuna impresa per il mancato raggiungimento dell'avanzamento dei lavori di cui al precedente comma saranno ripartite pro-quota fra le iniziative di tutte le altre imprese che abbiano realizzato l'avanzamento previsto.

Art. 4.

1. Per quanto concerne i criteri e le modalità della concessione dei contributi di cui all'art. 4 ed all'art. 10 della legge, sono confermati i criteri di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 4 ottobre 1991, 20 febbraio 1993 e 7 ottobre 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1994
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 20

94A3225

DECRETO 9 maggio 1994

Adeguamento al codice della strada della portata già prevista per le autorizzazioni per trasporto di merci per conto di terzi insistenti su autocarri isolati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma 3;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 41;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1224, art. 2, punto 11), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1992;

Sentito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Decreta:

Articolo unico

Le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di traino consentono l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma 3, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: COSTA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo unico:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360:

«Art. 62 (*Massa limite*). — 1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.».

94A3226

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 maggio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Teknogamma Factoring, con sede legale in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina di commissari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 23 febbraio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Teknogamma Factoring, con sede legale in Torino, via Sacchi n. 38, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria stante il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio comissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Teknogamma Factoring quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Teknogamma Factoring, con sede legale in Torino, via Sacchi n. 38, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A3227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 maggio 1994.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Teleco cavi S.p.a. (Deliberazione n. 8013).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Considerato che a seguito dell'offerta pubblica di acquisto che la Siemens Ag dovrà lanciare ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 149 del 1992 sui titoli ordinari emessi dalla Teleco cavi S.p.a. il flottante della Teleco cavi S.p.a. potrebbe scendere al di sotto del 10 per cento;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Teleco cavi S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Teleco cavi S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9%.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 maggio 1994

Il presidente: BERLANDA

94A3233

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 5 (*Titolo VI - Corso di laurea in geografia*). — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli

iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Il corso di laurea può essere istituito presso le facoltà di lettere e filosofia, magistero, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, economia e commercio e architettura.

La durata degli studi del corso di laurea in geografia è di quattro anni.

L'impegno didattico complessivo è suddiviso in due bienni, uno destinato alla formazione comune, e l'altro alla formazione specialistica.

Il corso di laurea si articola in due indirizzi:

1) teorico-didattico;
2) applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende quella teorico-formale e quella teorico-pratica. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta presso altre strutture didattiche e di ricerca, previa stipula di apposite convenzioni.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di due lingue, di cui una dovrà essere la lingua inglese e l'altra scelta tra le più diffuse.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato con esito positivo le prove di esame relative ad almeno ventuno annualità, che si riferiscono sia ai corsi annuali monodisciplinari, sia a corsi semestrali e moduli didattici articolati in corsi integrati, purché di durata complessiva corrispondente all'annualità.

Per annualità si intendono corsi di insegnamento che comprendono un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori) di almeno 70 ore.

Un corso annuale integrato potrà comprendere da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnamenti.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Le università nel recepire l'ordinamento didattico, indicheranno gli insegnamenti obbligatori e quelli complementari, attingendoli dalle aree disciplinari.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano ufficiale del corso di laurea, comprendente denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma secondo dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

L'articolazione del corso di laurea in geografia è disposta in riferimento ai raggruppamenti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988.

PRIMO BIENNIO. formazione di base (undici annualità).

Aree disciplinari

1. Geografia generale (quattro annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della geografia generale.

Quattro insegnamenti annuali seguenti:

geografia;
geografia fisica;
geologia;
geografia economica.

2. Statistico-matematica (due annualità).

Obiettivi formativi: insegnamento dei concetti di base della matematica e della statistica descrittiva, per l'uso appropriato degli strumenti di calcolo e per l'elaborazione di coefficienti, indici e diagrammi.

1) Istituzioni di matematiche.

2) Una annualità scelta tra le seguenti:

statistica;
statistica giudiziaria;
statistica matematica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

3. Cartografia (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura e interpretazione di ogni prodotto cartografico e per la elaborazione di carte geotopografiche, cartogrammi e carte geotematiche:

1) Un insegnamento scelto tra:

topografia;
rappresentazione dei fenomeni territoriali.

4. Ambientale (una annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei processi biologici che determinano e modificano l'ambiente geografico e delle implicazioni ambientali dell'attività umana.

1) Un insegnamento scelto tra:

ecologia;
igiene;
igiene ambientale.

5. Economico-politica (due annualità)

Obiettivi formativi: conoscenza dei sistemi economici e della dinamica dei processi di sviluppo:

1) Un insegnamento scelto tra:
economia politica;
politica economica.

2) Un insegnamento scelto tra:
geografia urbana e regionale;
economia e politica dello sviluppo;
economia della popolazione.

6. Storica (una annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza di base della storia, con particolare riguardo alla storia delle attività umane.

1) Un insegnamento scelto tra:
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea.

SECONDO BIENNIO: formazione specialistica (dieci annualità).

A) Indirizzo teorico-didattico

Obiettivi formativi: questo indirizzo tende a fornire un quadro professionale mirato all'acquisizione delle conoscenze teoriche relative ai fenomeni geografici e ai processi territoriali con riferimento anche alle esigenze della didattica.

Aree disciplinari

1. Geo-ambientale (due annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza delle basi delle scienze naturali con particolare riferimento agli aspetti che interessano i fenomeni geografici.

1) Un insegnamento scelto tra:
geografia II;
geografia antropica.

2) Un insegnamento scelto tra:
oceanografia;
fitogeografia;
zoogeografia;
meteorologia.

2. Geo-storica (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione di concetti e criteri per la conoscenza dei rapporti tra scienze geografiche e storia.

1) Un insegnamento scelto tra:
geografia storica;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche.
storia della geografia e delle esplorazioni;
storia della letteratura di viaggio (nuovo).

3. Etno-antropologica (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione delle conoscenze di base degli aspetti etno-antropologici, per una migliore interpretazione della geografia umana.

1) Un insegnamento scelto tra.
antropologia culturale;
civiltà indigene dell'America;
etnologia;
storia delle tradizioni popolari.
religioni dei popoli primitivi.

4. Sociologia e ricerca sul territorio (tre annualità).

Obiettivi formativi: conoscenza dei fenomeni spaziali studiati dalla geografia anche in prospettiva sociologica.

1) Un insegnamento scelto tra:
geografia urbana e regionale;
geografia sociale;
geografia agraria (nuovo).

2) Un insegnamento scelto tra:
sociologia dell'ambiente.
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia politica;
sociologia urbana e rurale.

3) Un insegnamento scelto tra:
cartografia tematica e automatica;
economia urbana e regionale;
organizzazione territoriale;
pianificazione del territorio;
rappresentazione dei fenomeni territoriali e urbani (nuovo);
sociologia dell'organizzazione.

5. Didattica della geografia (una annualità).

Obiettivi didattici: conoscenza dei principali strumenti per l'insegnamento della geografia e relativa metodologia.

1) Un insegnamento scelto tra:
didattica generale;
didattica della geografia (nuovo);
metodologia didattica.

6. Insegnamenti facoltativi (due annualità o tre, se in qualche area disciplinare non risulterà attivato alcun insegnamento).

Le ulteriori annualità saranno scelte tra:

a) le discipline elencate in precedenza;

b) tutte quelle attivate nella facoltà di lettere e filosofia (tra le quali si consiglia l'insegnamento di geografia III);

c) l'elenco di insegnamenti che verranno elencati annualmente nel manifesto degli studi.

B) Indirizzo applicativo

Obiettivi formativi: acquisizione di tecniche per l'osservazione e l'interpretazione delle realtà geografiche, riguardo all'insediamento urbano e ai sistemi territoriali.

Aree disciplinari

1. Sistemi geografico-urbani (due annualità)

Obiettivi formativi: acquisizione delle capacità di analisi dei fenomeni urbani, così come dinamicamente determinati dall'attività umana.

1-2) Due insegnamenti scelti tra i seguenti:
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbane e territoriali;
geografia urbana e regionale;
progettazione urbanistica;
tecnica urbanistica.

2. Sistemi economici-territoriali (tre annualità).

Obiettivi formativi: apprendimento dei processi di sviluppo dei fenomeni territoriali.

1) Geografia politica ed economica.

2) Un insegnamento scelto tra:
economia politica;
politica economica.

3) Un insegnamento scelto tra:
geografia agraria (nuovo);
geografia della popolazione (nuovo);
geografia medica (nuovo);
sociologia economica.

3. Giuridico-istituzionale (una annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione dei principali elementi giuridici che condizionano gli assetti urbani e territoriali.

1) Un insegnamento scelto tra i seguenti:
diritto e legislazione urbanistica;
diritto regionale;
diritto urbanistico;
pianificazione del territorio.

4. Metodi della geografia (una annualità)

Obiettivi formativi: acquisizione della metodologia geografica per l'analisi dei fenomeni territoriali.

1) Un insegnamento scelto tra:
cartografia tematica;
geografia applicata;
interpretazione aerofotogeologica;
telerilevamento delle risorse ambientali;
valutazione di impatto ambientale (nuovo).

5. Insegnamenti facoltativi (tre annualità)

Le ulteriori tre annualità possono venire scelte tra:

a) tutte quelle elencate in precedenza;

b) tutte quelle attivate nella facoltà di lettere e filosofia (tra le quali si consigliano gli insegnamenti di geografia II e III);

c) l'elenco di insegnamenti che verranno elencati annualmente nel manifesto degli studi, tratti principalmente dal seguente elenco orientativo.

demografia;
diritto amministrativo;
economia e politica agraria;
economia e politica dei trasporti;
economia e politica industriale;
etnologia;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia dell'America del nord;
storia dell'America latina;
storia dell'Asia orientale;
storia dell'Europa orientale;
storia dell'India e dell'Asia centrale;
storia delle relazioni internazionali;
storia economica;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1994

Il rettore: TECCE

94A3164

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1994

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto rettorale del 19 luglio 1980, relativo alle modifiche statutarie inerenti il corso di laurea in scienze biologiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le delibere adottate dagli organi accademici d'Ateneo;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel sesto comma dell'art. 71 dello statuto, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, nell'elenco dei corsi non obbligatori, viene inserita la disciplina di «biochimica applicata».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il rettore: BRANCATI

94A3196

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazione;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 inerente l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Viste le delibere adottate dagli organi accademici d'Ateneo,

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la delibera del 21 dicembre 1993 con la quale il consiglio della facoltà di economia e commercio si adegua al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 35, 36 e 37 relativi al vecchio ordinamento della facoltà di economica e commercio sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti articoli:

Art. 35. — La facoltà di economia e commercio, ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, è denominata: «facoltà di economia».

Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di durata quadriennale:

corso di laurea in economia e commercio;
corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.

Art. 36. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso sara stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 37. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea, quelli previste dalle vigenti leggi.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo tra un minimo di quattro ed un massimo di sei.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo tra un minimo di ventidue ed un massimo di ventiquattro, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 38) e l'esame di laurea.

Art. 38. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti dall'art. 37.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 39. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 40. — L'ordinamento degli studi e l'articolazione di ciascun corso di laurea è stabilito da apposito regolamento in conformità alla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari.

Nel primo biennio sono raggruppate le discipline comuni ai tre corsi di laurea con le relative propedeuticità.

Gli studenti immatricolati potranno scegliere l'iscrizione al corso di laurea fino al compimento del biennio comune.

Art. 41 *(Corso di laurea in economia e commercio)*. — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica, almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Nel regolamento didattico è prevista la ripartizione degli insegnamenti per area e per anni.

Art. 42 *(Corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari).* — Il corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari i seguenti:

Area economica

economia internazionale,
economia monetaria,
economia monetaria internazionale,
politica economica;
scienza delle finanze,
sistemi fiscali comparati;
storia e politica monetaria.

Area aziendale

analisi finanziaria;
economia degli intermediari finanziari,
economia del mercato mobiliare,
finanza aziendale,
tecnica di borsa

Area giuridica

diritto commerciale,
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto del mercato finanziario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

economia e finanza delle assicurazioni,
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
modelli matematici per i mercati finanziari,
statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Nel regolamento didattico è prevista la ripartizione degli insegnamenti per area e per anni.

Art. 43 *(Corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali).* — Il corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali i seguenti:

Area economica

cooperazione allo sviluppo;
economia internazionale,
economia pubblica;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica;
programmazione allo sviluppo e assetto del territorio;
programmazione economica;
storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica.

contabilità nazionale;
statistica sociale.

Altre aree.

scienza dell'amministrazione;
sociologia;
storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre dell'area matematico-statistica.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Nel regolamento didattico è prevista la ripartizione degli insegnamenti per area e per anni.

Art. 44. — Sono insegnamenti della facoltà di economia quelli compresi negli elenchi *A* e *B*.

L'elenco *A* raggruppa le discipline attualmente attivate.

L'elenco *B* raggruppa le discipline previste dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

ELENCO *A*

Economia aziendale
Economia degli impianti industriali
Economia delle aziende di credito
Finanza aziendale
Organizzazione aziendale
Ragioneria generale ed applicata I
Ragioneria generale ed applicata II
Tecnica bancaria e professionale
Tecnica del commercio internazionale
Tecnica industriale e commerciale
Tecniche e politiche di vendita
Diritto amministrativo
Diritto bancario
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto della previdenza sociale
Diritto delle imprese
Diritto pubblico dell'economia (*)
Diritto regionale
Diritto tributario
Diritto industriale
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Analisi economica
Economia del lavoro
Economia delle scelte pubbliche
Economia e politica agraria
Economia internazionale
Economia monetaria e creditizia
Economia politica I
Economia politica II
Economia politica (III e IV anno)
Economia e politica industriale
Economia sanitaria
Politica economica e finanziaria I
Politica economica e finanziaria II
Scienze delle finanze e diritto finanziario
Storia economica
Storia e critica delle dottrine economiche
Storia e politica monetaria
Teoria e politica dello sviluppo economico
Econometria
Economia matematica
Economia della popolazione
Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici
Matematica generale
Matematica finanziaria I
Matematica finanziaria II
Statistica I
Statistica II
Geografia economica
Merceologia
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua tedesca (*)

(*) Insegnamenti mutuati da altre facoltà

ELENCO *B*

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica*

analisi economica;
dinamica economica,
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica,
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienze delle finanze;
sistemi fiscali comparati

P01F - *Economia monetaria*

economia dei mercati monetari e finanziari,
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economia di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestioni informatiche dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali e comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria,
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese dei servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale:
strategie d'imprese;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
Relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende delle assicurazioni;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica,
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari,
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato:
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diretto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione,
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali,
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo,
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto aereonautico:*

diritto aereonautico;
diritto aereospaziale,
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diretto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali,
diritto del lavoro e diritto sindacale,
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo*

contabilità degli enti pubblici.
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia:
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali:
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia:
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato,
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare,
diritto internazionale,
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia,
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale

N09X .- *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;

N10B - *Diritto panale:*

diritto penale amministrativo,
diritto penale commerciale,
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia,
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economia:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;

metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

Algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K06B - *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazione di immagini.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il rettore: BRANCATI

94A3197

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Istituzione della facoltà di architettura cui afferisce il corso di laurea in architettura.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico sopracitato;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, concernente le disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, in base alla quale possono essere inclusi liberamente nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto la legge 12 gennaio 1991, n. 13, relativa alla determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 ottobre 1991 con il quale è stata disposta l'istituzione della Terza Università di Roma;

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche della Terza Università di Roma, volte all'inserimento in statuto dell'ordinamento relativo al corso di laurea in architettura afferente alla facoltà omonima;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

È istituita presso la Terza Università di Roma la facoltà di architettura, cui afferisce il corso di laurea in architettura, di durata quinquennale.

Lo statuto del corso di laurea in architettura è articolato come risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1993

Il rettore

ALLEGATO

Art. 1 (*La facoltà di architettura*). — La facoltà di architettura promuove e sviluppa la didattica sulla base degli studi e delle ricerche relativi all'architettura, utilizzando metodi di natura storica e scientifica e procedimenti progettuali di natura tecnica e formale indirizzati alla trasformazione - innovazione e recupero — dell'ambiente fisico.

Art. 2 (*Finalità del corso di laurea in architettura*). — La facoltà attiva il solo corso di laurea in architettura strutturato in accordo ai punti contenuti nella direttiva CEE n. 85/384, in base al quale rilascia il titolo di dottore di architettura che consente l'accesso all'esercizio della professione di architetto secondo le vigenti norme nazionali.

Il corso di laurea in architettura fornisce le basi conoscitive e sperimentali volte all'approfondimento dei diversi aspetti e problemi connessi alla progettazione, e necessarie all'esercizio della professione di architetto intesa come attività multidisciplinare.

Si terrà particolare conto delle recenti trasformazioni del processo progettuale e dei metodi e procedure per il controllo del processo attuativo.

Art. 3 (*Accesso al corso di laurea in architettura*). — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalla legge 9 ottobre 1969.

Il numero di immatricolazione al corso di laurea, ed il numero di iscrizioni agli anni successivi per trasferimento che possono essere accolte, viene programmanto annualmente dal senato accademico su motivata proposta del consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, e sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standards europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, e comma *a)* della legge n. 341/1990, e tenendosi altresì conto di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 85/384 sulla formazione professionale dell'architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

I relativi deliberati sono resi noti tempestivamente.

Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità, le scadenze e i criteri di valutazione per l'ammissione, nonché i requisiti necessari per ottenere il trasferimento da altri corsi di laurea o da altre università.

Art. 4 (*Durata degli studi*). — La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, per un totale di almeno 4500 ore di didattica.

Ciascun anno di corso è suddiviso in periodi didattici in modo da comprendere complessivamentte almeno ventotto settimane di attività didattica.

Art. 5 (*Cicli didattici e struttura dei corsi*). — La struttura didattica è suddivisa in tre cicli, organizzati in modo da consentire una graduale caratterizzazione del *curriculum* personale dello studente.

I tre cicli didattici sono:

I ciclo (con un minimo di 1740 ore didattiche).

Il primo ciclo si articola su almeno 13 annualità, di cui 10, per un totale di almeno 1200 ore, di corsi monodisciplinari o integrati, e 3 di laboratori da almeno 180 ore ciascuno; le attività didattiche sono obbligatorie e uguali per tutti gli studenti.

Prima della conclusione del primo ciclo didattico lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata secondo modalità stabilite dalla facoltà e precisate nel manifesto degli studi.

Allo scopo di mettere in grado gli studenti di pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi diversi aspetti, il ciclo didattico è dedicato alla formazione di base, ed è strutturato in modo da fornire gli elementi fondamentali:

della logica dell'architettura e dell'urbanistica nelle problematiche progettuali, costruttive e attuative;

della conoscenza storica e dell'osservazione critica in riferimento alla cultura architettonica e alle trasformazioni edilizie e ambientali;

delle tecniche fondamentali della rappresentazione alle diverse scale;

dell'analisi strutturale delle costruzioni architettoniche,

e inoltre di fornire agli studenti dimestichezza con l'uso dello strumento matematico e delle necessarie conoscenze scientifiche di base.

II ciclo (con un minimo di 1860 ore didattiche).

Il secondo ciclo si articola su almeno 13 annualità di cui 8, per un totale di almeno 960 ore di corsi monodisciplinari o intergrati, e 5 di laboratori da almeno 180 ore ciascuno, tali attività didattiche sono obbligatorie per tutti gli studenti.

Il ciclo didattico è dedicato alla formazione scientifico-tecnica e professionale. Esso è strutturato in modo da mettere gli studenti in grado di pervenire a sintesi conoscitive e progettuali attuative nei campi dell'architettura e dell'urbanistica, della costruzione e controllo di stabilità, dell'indagine storica, del recupero edilizio e del restauro architettonico.

III ciclo (con un minimo di 900 ore didattiche).

Il terzo ciclo comprende una annualità di almeno 120 ore obbligatoria per tutti gli studenti, più almeno 5 annualità opzionali, cioè da scegliere tra quelle consentite dal corso di laurea ai sensi del successivo art. 10, per un totale di non meno di 600 ore, e un laboratorio di sintesi finale scelto dallo studente tra quelli indicati dalla facoltà.

Il ciclo è dedicato a specifici approfondimenti tematici e disciplinari caratterizzanti l'esame di laurea nel settore scelto dallo studente tra quelli predisposti dal corso di laurea e strutturati nei laboratori di sintesi finale.

L'attività didattica si svolge attraverso corsi annuali monodisciplinari o integrati, corsi di mezza annualità, laboratori didattici ed un laboratorio di sintesi finale.

Una annualità didattica è costituita da 120 ore per i corsi monodisciplinari o integrati e da 180 ore per i laboratori didattici e di sintesi finale.

I corsi annuali (120 ore) possono essere realizzati mediante corsi monodisciplinari o corsi integrati costituiti da più moduli didattici coordinati di 30 o 60 o 90 ore fino ad un massimo di tre. I moduli didattici che costituiscono un corso integrato possono essere affidati a docenti diversi che faranno parte della commissione d'esame.

I corsi di mezza annualità (60 ore) forniscono un credito didattico secondo le prescrizioni contenute nel manifesto degli studi, oppure danno luogo ad un esame di profitto con relativo voto.

I laboratori didattici (180 ore) comportano attività didattica teorico-pratica (comprensiva di lezioni, esercitazioni, visite tecniche, discussione di elaborati, ...) per 120 ore della disciplina che li caratterizza più due moduli da 30 (o uno da 60 ore) ore forniti da insegnamenti di altre aree disciplinari. In caso di particolari esigenze didattiche uno o ambedue i moduli aggiuntivi possono essere attinti dalla stessa area disciplinare che caratterizza il laboratorio.

Ciascun laboratorio da luogo ad un esame di profitto in cui confluiscono gli apporti teorico-pratici dei moduli didattici aggiuntivi, i cui docenti fanno parte della commissione d'esame.

I laboratori di sintesi finale, collocati nel III ciclo, vengono istituiti dal consiglio di corso di laurea tenendo conto delle competenze e risorse presenti nella facoltà, e in riferimento ai diversi settori dell'applicazione professionale, e alle esigenze di riqualificazione dell'ambiente conseguenti all'evolversi del contesto socio-economico.

Ciascun laboratorio di sintesi finale, è caratterizzato da una specifica disciplina (120 ore) e dal concorso di altri moduli di insegnamento (60 ore) ed ha l'obiettivo di guidare lo studente alla conoscenza, alla cultura , alla pratica ed all'esercizio del progetto; non prevede un esame di profitto ma rilascia un attestato di ammissione all'esame di laurea sottoscritto dai docenti che la hanno condotto.

La frequenza degli studenti ai laboratori didattici ed al laboratorio di sintesi finale è obbligatoria ed è accertata dai titolari delle discipline che vi confluiscono, ciascuno per il proprio ambito.

L'insegnamento è di regola organizzato per semestri. Il consiglio di corso di laurea può, per particolari esigenze organizzative, derogare in tutto o in parte da questa regola.

Art. 6 *(Attività didattica presso qualificate strutture esterne alla facoltà)*. — Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti e imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni.

Su delibera del consiglio di corso di laurea le attività didattiche suddette sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

Fino a due corsi opzionali possono essere frequentati presso altre strutture universitarie, previo consenso del consiglio di corso di laurea e su richiesta motivata dello studente.

I rapporti con le università straniere rimangono regolati dalle apposite norme comunitarie.

Art. 7 *(Aree disciplinari e insegnamenti)*. — Il quadro formativo e l'insieme dei contenuti disciplinari sono raggruppati in 11 aree disciplinari, a ciascuna delle quali compete un monte ore minimo proprio più l'attribuzione di ulteriori ore da altre aree disciplinari, o, se speciali motivi didattici lo richiedono, dalla stessa area.

L'elenco delle aree disciplinari, delle ore minime di insegnamento a ciascuna di esse affidate, e dei settori scientifico-disciplinari che ad esse competono è il seguente:

1) progettazione architettonica e urbana - ore 600 - (H10A - H10B - H10C);

2) discipline storiche per l'architettura - ore 360 - (H12X - L03B - L03C - L03D - L25A - L25B - L25C - M05X - M07D - M08E - M10A);

3) teoria e tecniche per il restauro architettonico - ore 180 - (H13X - L04X - D03B - I14A);

4) analisi e progettazione strutturale dell'architettura - ore 360 - (H06X - H07A - H07B);

5) discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia - ore 360 - (F22A - H09A - H09B - H09C);

6) discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura - ore 180 - (B01B - I05A - I05B);

7) discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica - ore 120 - (H15X);

8) progettazione urbanistica e pianificazione territoriale - ore 300 - (E03B - H01B - H04X - H14A - H14B);

9) discipline economiche, sociali, giuridiche, per l'architettura e l'urbanistica - ore 180 - (M06A - M06B - N05X - P01B - P01I - P01J - Q05A - Q05B - Q05D);

10) discipline matematiche per l'architettura - ore 240 - (A01C - A02A - A02B - A03X - A04A - A04B - K05B);

11) rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente - ore 360 - (H05X - H11X).

Gli insegnamenti che possono essere attivati per ciascun'area sono elencati nella tabella XXX del decreto ministeriale 24 febbraio 1993, art. 4.

Art. 8 *(Attività didattica)*. — L'attività didattica è suddivisa nei tre cicli secondo la ripartizione del monte ore riportato nel prospetto seguente:

Cicli e Monte ore	FORME DI DIDATTICA	Monte ore Attribuito	Monte ore da Attribuire	Monte ore Totale	AREE DISCIPLINARI I Progettazione Architettonica e Urbana	II Discipline Storiche per l'Architettura	III Teorie e Tecniche per il Restauro dell'Architettura	IV Analisi e Progettazione Strutturale dell'Architet.	V Discipline Tecnologiche per l'Architettura	VI Discipline Fisico Tecniche Impiantistiche	VII Discipline Estimative per l'Architettura e l'Urbanistica	VIII Progettazione Urbanistica e Pianificazione Territoriale	IX Discipline Sociali Economiche e Giuridiche	X Scienze Matematiche per l'Architettura	XI Rappresentazione dell'Architettura e dello Spazio	Numero Esami
					ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	
I Ciclo / 1740	Corsi Monodisciplinari e/o integrati	1200		1200	60	240		120	120	60		120		240	240	13
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Costruzione dell'Architettura	120	60	180					120							
II Ciclo / 1860	Corsi Monodisciplinari e/o integrati	960		960	60	120	60	120	120	120		60	180		120	13
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Progettazione Architettonica	120	60	180	120											
	Laboratorio di Costruzione dell'Architettura	120	60	180				120								
	Laboratorio di Restauro Architettonico	120	60	180			120									
	Laboratorio di Urbanistica	120	60	180								120				
III Ciclo / 900	Corsi Monodisciplinari e/o Integrati	120	600	720							120					6
	Laboratorio finale pre-laurea		180	180												
4500	TOTALE	3240	1260	4500	600	360	180	360	360	180	120	300	180	240	360	32

Art. 9 *(Manifesto degli studi)*. — All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, e redige il manifesto degli studi.

Nel manifesto degli studi:

a) si precisa il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) si elencano i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità nel rispetto dei vincoli fissati dalla vigente tabella XXX, caratterizzandoli come monodisciplinari o integrati;

c) si definisce l'articolazione dei moduli didattici e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità;

d) si ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) si fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) si istituiscono i laboratori di sintesi finale offerti dalla facoltà e si stabiliscono i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

g) si definiscono le propedeuticità tra i singoli insegnamenti attivati e il numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

h) si definiscono le modalità di valutazione del profitto e di assegnazione e cumulo dei crediti;

i) si forniscono indicazioni orientative sui corsi opzionali congruenti con i singoli laboratori finali predisponendo piani di studio diversificati, e si precisano i termini entro i quali lo studente deve presentare il piano di studio prescelto.

l) si definiscono le modalità per il controllo della conoscenza, da parte degli studenti, della lingua inglese.

Gli insegnamenti saranno attivati secondo modalità puntualizzate nei manifesti degli studi, coerenti con i principi metodologici ai quali, per la didattica, questa facoltà intende attenersi.

In particolare si intende fornire fin dal primo anno con l'opportuna generalità, una base di nozioni fondamentali che presentino, in tutta la loro complessità e pluralità, la natura disciplinare e gli aspetti tecnici e culturali dell'architettura.

I laboratori didattici sono concepiti come luogo dove si sperimenta l'integrazione delle discipline nel processo progettuale.

Quelli del primo ciclo risulteranno uguali per tutti gli studenti mentre, a partire dal secondo ciclo, si potranno affrontare differenti temi e problemi anche in laboratori caratterizzati da differenti discipline della stessa area.

Art. 10. (*Corsi opzionali e laboratori di sintesi finale*). — I corsi opzionali del quarto e quinto anno saranno attivati in modo da creare un supporto culturale ai laboratori finali pre-laurea.

Allo studente è fatto obbligo di sostenere cinque annualità di corsi opzionali per un totale di seicento ore; egli sceglierà tali corsi in base ai propri interessi di settore e in conformità con il tema di laurea.

Le scelte degli studenti sono soggette all'approvazione del consiglio di corso di laurea che ne valuta la congruenza sia con il laboratorio di sintesi finale a cui lo studente partecipa, sia con il tema della tesi di laurea.

Art. 11 (*Ammissione all'esame di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve:

a) aver seguito con esito positivo almeno trentadue annualità;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore.

Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico-sperimentale.

Art. 12 (*Propedeuticità*). — Non si può ottenere l'iscrizione al secondo ciclo se non sono stati superati almeno nove delle annualità del primo ciclo e non sia stata dimostrata la conoscenza della lingua inglese con le modalità riportate nel manifesto degli studi.

Non si può ottenere l'iscrizione al terzo ciclo se non sono state superate tutte le annualità del primo ciclo più almeno cinque annualità del secondo ciclo per un totale di diciotto annualità.

94A3198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 10 maggio 1994, ha accettato le dimissioni rassegnate il 16 aprile 1994 dal Gabinetto presieduto dal dott. Carlo Azeglio CIAMPI ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che l'on. dott. Silvio BERLUSCONI ha accettato l'incarico di formare il Governo conferitogli in data 28 aprile 1994, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto del 10 maggio 1994, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

il cons. dott. Sergio BERLINGUER, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Domenico COMINO, Ministro senza portafoglio;

l'on. Giuliano FERRARA, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Antonio GUIDI, Ministro senza portafoglio;

il sen. dott. Francesco Enrico SPERONI, Ministro senza portafoglio;

l'on. prof. Giuliano URBANI, Ministro senza portafoglio;

l'on. prof. Antonio MARTINO, *Ministro degli affari esteri;*

l'on. avv. Roberto Ernesto MARONI, *Ministro dell'interno;*

l'on. avv. Alfredo BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia;*

il sen. dott. Giancarlo PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

l'on. prof. Giulio TREMONTI, *Ministro delle finanze;*

il dott. Lamberto DINI, *Ministro del tesoro;*

il sen. avv. Cesare PREVITI, *Ministro della difesa;*

l'on. prof. Francesco D'ONOFRIO, *Ministro della pubblica istruzione;*

il sen. dott. Roberto Maria RADICE, *Ministro dei lavori pubblici;*

l'on. prof. Adriana POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;*

l'on. avv. Publio FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione;*

l'on. avv. Giuseppe TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

l'on. ing. Vito GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

l'on. prof. Mario Clemente MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

l'on. prof. Giorgio BERNINI, *Ministro del commercio con l'estero;*

l'on. avv. Raffaele COSTA, *Ministro della sanità;*

il sen prof. Domenico FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

l'on. Altero MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente;*

l'on. prof. Stefano PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Inoltre, con decreti in data 11 maggio 1994, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha attribuito al Ministro dell'interno on. avv. Roberto Ernesto MARONI ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni on. avv. Giuseppe TATARELLA le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ed ha altresì nominato il dott. Gianni LETTA Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Con proprio decreto in data 11 maggio 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito i seguenti incarichi ai sottoelencati Ministri senza portafoglio:

al cons. dott. Sergio BERLINGUER *gli italiani nel mondo;*

all'on. dott. Domenico COMINO *il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;*

all'on. Giuliano FERRARA *i rapporti con il Parlamento;*

all'on. dott. Antonio GUIDI *la famiglia e la solidarietà sociale;*

al sen. dott. Francesco Enrico SPERONI *le riforme istituzionali;*

all'on. prof. Giuliano URBANI *la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Infine, con proprio decreto in data 13 maggio 1994, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: l'on. Battistina FUMAGALLI CARULLI (Protezione civile);

agli affari esteri: il sen. Livio CAPUTO, l'on. Franco ROCCHETTA e l'on. Vincenzo TRANTINO;

all'interno: l'on. Maurizio GASPARRI, l'on. Marianna LI CALZI e l'on. Domenico LO JUCCO;

alla grazia e giustizia: l'on. Gian Franco ANEDDA, l'on. Mario BORGHEZIO e il sen. Domenico CONTESTABILE;

al bilancio e programmazione economica: l'on. Ilario Ferruccio FLORESTA e l'on. Antonio PARLATO;

alle finanze: l'on. Roberto ASQUINI, il sen. Filippo BERSELLI e l'on. Sandro TREVISANATO;

al tesoro: il sen. Marisa BEDONI, l'on. Salvatore CICU, il sen. Giovanni MONGIELLO e l'on. Antonio RASTRELLI;

alla difesa: l'on. Guido Giacomo LO PORTO e l'on. Mauro POLLI;

alla pubblica istruzione: l'on. Fortunato ALOI e l'on. Mariella MAZZETTO;

ai lavori pubblici: l'on. Stefano AIMONE PRINA e l'on. Domenico NANIA;

alle risorse agricole, alimentari e forestali: l'on. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA;

ai trasporti e navigazione: il sen. Sergio CAPPELLI e l'on. Giovanni MICCICHÈ;

alle poste e telecomunicazioni: l'on. Antonio MARANO;

all'industria, commercio e artigianato: il sen. Giampiero BECCARIA e il sen. Francesco PONTONE;

al lavoro e previdenza sociale: l'on. Carmelo PORCU e l'on. Adriano TESO;

alla sanità: l'on. Giulio CONTI e il sen. Giuseppe NISTICÒ;

all'ambiente: il sen. Roberto LASAGNA;

all'università e ricerca scientifica e tecnologica: l'on. Giovanni MEO ZILIO.

94A3311

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo dello Stato di Israele ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 aprile 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 15 aprile 1994, viene autorizzato il Governo dello Stato di Israele ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Emma Polacco.

94A3238

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1994.

94A3277

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica statale del circolo di Sarzana ad accettare una donazione

Con decreto n. 1930/sett. I del 28 febbraio 1994 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del 1° circolo di Sarzana è stata autorizzata ad accettare la donazione di un somma del valore di L. 1.000.000 disposta dalla Cassa di risparmio di La Spezia.

94A3241

Autorizzazione alla direzione didattica statale del circolo di Levanto ad accettare una donazione

Con decreto n 2420 sett I del 28 febbraio 1994 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di Levanto è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videocamera Funai 800 NCN8MM del valore di L 950 000, quarantasei sedie in laminato e tubolare cromato del valore complessivo di L. 2.518.040 della ditta Isaff (Reggio Emilia); due tavoli in laminato e tubolare cromato del valore totale di L 285.600, disposta dal gruppo alpino del comune di Levanto.

94A3242

Autorizzazione alla direzione didattica statale del circolo di Vezzano Ligure ad accettare una donazione

Con decreto n. 2122/I/II del 5 marzo 1994 del prefetto della provincia di La Spezia il direttore didattico pro-tempore del circolo di Vezzano Ligure è stato autorizzato ad accettare la donazione dei frutti maturandi del libretto di risparmio intestato a Bugliani Mirko aperto presso la Ca.Ri Spe disposta dalla Cassa di risparmio di La Spezia.

94A3243

Autorizzazione alla direzione didattica di Morciano di Romagna ad accettare una donazione

Con decreto n. 34/94/1-2 del 7 marzo 1994 del prefetto della provincia di Forlì la direttrice pro-tempore della direzione didattica di Morciano di Romagna è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti 8515 del valore di L. 3 500.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Forlì.

94A3244

Autorizzazione alla direzione didattica di Sogliano al Rubicone ad accettare una donazione

Con decreto n. 35/94/1-2 del 7 marzo 1994 del prefetto della provincia di Forlì la direttrice pro-tempore della direzione didattica di Sogliano al Rubicone è stata autorizzata ad accettare la donazione di un registratore Sony TCM 919; una macchina fotografica Olympus T. 100 C; tre macchine fotografiche Minolta Riva 35, del valore complessivo di L. 470.000 disposta dalla pro-loco di Sogliano al Rubicone.

94A3245

Autorizzazione alla direzione didattica statale di Arcola ad accettare una donazione

Con decreto n. 3343/I/II del 30 marzo 1994 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di Arcola è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti Copia 7014 del valore di L 2.100 000 disposta dalla ditta Arcola petrolifera S p a

94A3246

Autorizzazione alla direzione didattica statale di Santo Stefano Magra ad accettare una donazione

Con decreto n. 3281/I/II del 30 marzo 1994 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di S. Stefano Magra è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer 386 del valore di L. 1.500.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Lucca.

94A3247

Autorizzazione alla direzione didattica S. Bartolomeo del Fossato, in Genova, ad accettare una donazione

Con decreto n. 372/94 sett. II del 30 marzo 1994 del prefetto della provincia di Genova il direttore didattico reggente del circolo «S. Bartolomeo del Fossato», in Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione di un apparecchio televisivo a colori del valore di L. 500 000 disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare statale «L. Cicala»

94A3248

Autorizzazione alla scuola elementare di Andorno Locato ad accettare una donazione

Con decreto n. 1174/sett. I del 31 marzo 1994 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Andorno Micca è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti Copia 8515, matricola n. 0067107 del valore di L 6 902 000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella

94A3249

Autorizzazione alla scuola elementare di Pettinengo ad accettare una donazione

Con decreto n. 1252/sett. I del 7 aprile 1994 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Valle Mosso è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti Copia 8515, matricola n. 0067097 del valore di L. 6.902 000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

94A3250

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 maggio 1994

Dollaro USA	1607,94
ECU	1852,99
Marco tedesco	960,83
Franco francese	280,20
Lira sterlina	2414,64
Fiorino olandese	855,92
Franco belga	46,681
Peseta spagnola	11,632
Corona danese	245,62
Lira irlandese	2358,04
Dracma greca	6,492
Escudo portoghese	9,320
Dollaro canadese	1170,26
Yen giapponese	15,391
Franco svizzero	1127,19
Scellino austriaco	136,61
Corona norvegese	221,74
Corona svedese	206,50
Marco finlandese	294,71
Dollaro australiano	1165,27

94A3322

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 30 aprile 1994, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e organizzazione contabile di aziende, rilasciata con decreto 3 gennaio 1991 alla società «Fidata - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in liquidazione, con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese presso il tribunale di Torino al n. 1810/84, è stata revocata per rinuncia della società a seguito dalla liquidazione volontaria della stessa.

Con decreto interministeriale 30 aprile 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione contabile di aziende, rilasciata alla società «Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare - A F I M S p.a.», con sede in Roma, per l'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con decreto interministeriale 6 febbraio 1970, è stata revocata.

94A3239

Riattribuzione alla ditta Tolomeo Alessandro del marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è stato riattribuito il marchio di identificazione «42 VT», alla ditta Tolomeo Alessandro, con sede in Montefiascone, via Cassia n. 82/84, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del predetto regolamento.

94A3240

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto 28 gennaio 1994 del prefetto di Ancona l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di Inverter VERD 164 del valore di L. 1 200 000 disposta in suo favore dalla società Comer - S.r.l., con sede in Firenze, da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto 28 gennaio 1994 del prefetto di Ancona l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di un compressore GI VSM del valore di L. 1 200 000 disposta in suo favore dalle società Officine Mario Povin - S.p.a., con sede in Campiobbi (Firenze), da destinare al dipartimento di energetica.

94A3150

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 7 febbraio 1994 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un microscopio da ricerca Olimpus mod. INT 250 W con relativa attrezzatura del valore di L. 15 546 900 disposta in suo favore dalla ditta Ipsen - S.p.a., da destinare all'Istituto di clinica ostetrica e ginecologica I.

94A3151

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto 16 febbraio 1994 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000, L. 3.500.000, L. 1 500.000 e L. 1.500 000 disposta in suo favore dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena, dalla Serono Pharma - S.p.a. di Milano, e dalla Banca popolare dell'Emilia-Romagna, sede di Modena.

Con decreto 7 marzo 1994 del prefetto di Modena l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 21 500 000 e L. 1.000.000 disposta in suo favore dalla Banca Popolare San Felice di Modena sul Panaro e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa, associazione provinciale di Modena, da destinare alla facoltà di economica e commercio al dipartimento di economia aziendale.

94A3152

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di zona industriale di Siracusa, per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicilmontaggi, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Trapani, con sede in Trapani e unità di Trapani, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 2 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

Contributo addizionale: no, (liquidazione coatta amministrativa).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 maggio 1993, n. 12993/6.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e centro operativo di Palermo, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Caltanissetta, Enna, Messina, sede legale e unità operativa, Palermo, Patti (Messina), per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Cooperativa confezioni Styl coop., con sede in Casoli di Itri (Teramo) e unità di Casoli di Itri (Teramo), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. dell'8 febbraio 1994, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gattopardo, con sede in Licata (Agrigento) e unità di Licata (Agrigento), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 21 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unità di Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unità di Goro (Ferrara), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Demm, con sede in Porretta Terme (Bologna) e unità di Porretta Terme (Bologna), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I: del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arcotronics Italia, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e unità di Sasso Marconi (Bologna) e Vergato (Bologna), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SAMP - Società per azioni meccanica di precisione, con sede in Bologna e unità di Bologna, Villanova di Castenaso (Bologna) e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a. *r.l. COM*, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di Bologna, Forlì, Milano e San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 settembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Bologna Mario e Figli con sede in Riccione (Forlì) e unità di Coriano (Forlì), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna) e unità di S. Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Forlì, Rimini (Forlì) e S. Piero in Bagno (Forlì), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1994;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Impero, con sede in Piacenza e unità di Piacenza e S. Polo di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 14 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 febbraio 1994;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siderpali, con sede in Crespellano (Bologna) e unità di Crespellano (Bologna), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1993 con decorrenza 21 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.M.F., dal 1° luglio 1993 *Sicar*, con sede in Villa Bartolomea (Verona) e unità di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13536/10 del 9 novembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unità di Sarego (Vicenza), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 febbraio 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano - solo per le filiali nazionali, per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ilva Lamiere e Tubi, con sede in Taranto e unità di Campi (Genova), Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 gennaio 1994;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alenia (Gruppo Alenia), con sede in Roma e unità di Palermo e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alenia (Gruppo Alenia), con sede in Roma e unità di Palermo, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1994;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filospiave Group, con sede in Segusino (Treviso) e unità di Segusino (Treviso), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unità di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine aeronavali Venezia, con sede in Tessera (Venezia) e unità di Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1994;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Solvay veterinaria (Gruppo Solvay), con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 febbraio 1994;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti, frazione Poratacomaro, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria generale ceramiche, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unità di Borgo Valsugana (Trento), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 21 agosto 1993 al 20 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 21 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 17 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Lubian di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Calcinato (Brescia), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carello (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1993,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iveco Fiat (Gruppo Fiat), con sede in Torino e centri commerciali regionali di Milano, Torino ed enti centrali di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 novembre 1993,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità di Valle Ufita (Avellino), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 gennaio 1994,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 23 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini divisione componenti meccanici, con sede in Torino e unità di Livorno, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 22 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1994,

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat C.I.E.I., dal 1° agosto 1993 *Simmel difesa div. Borletti Marelli Atto*, con sede in Torino e unità di S. Giorgio sul Legnano (Milano), per il periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 22 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994,

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 12 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Teksid (Gruppo Fiat), con sede in Torino, ed enti centrali di Torino, per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1994.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Hitachi Excavators, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e unità di San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 gennaio 1994.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità nazionali, con esclusione dei seguenti magazzini Upim: Bitonto (Bari), Catania Etnea (Catania), Deposito Upim di Casandrino (Napoli), Firenze Speziali, Lentini (Siracusa), magazzino Upim di Mestre (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani) e Roma Nomentana, per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 febbraio 1994.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Roma Nomentana, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 gennaio 1994.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sipe Nobel, dal 1° gennaio 1993 *BPD Difesa e Spazio* (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unità di Spilamberto (Modena), per il periodo dal 21 settembre 1993 al 20 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 21 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzificio F. Saladino e Figli, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 12 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 13 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lniricerche, con sede in Milano e unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 7 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 febbraio 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 20 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiera di Marzabotto, dal 1° gennaio 1994 *Cartiere Burgo*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino), ora Verzuolo (Cuneo) e unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 20 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate — con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 112/1994 — il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato per un periodo di sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli, già Avellino e stabilimento di Atripalda, già Avellino.
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli, già Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli, già Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

6) *S.r.l. Sviluppo attività ind. Sermoneta*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone, già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone, già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

12) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

13) *S.r.l. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo, già Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

14) *S.r.l. Inco* ora *Inco Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza), già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza), già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

15) *S.r.l. Inco Castrovillari 2*, ora *Inco Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

16) *S.r.l. Inco Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone, già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

18) *S.r.l. P.A.I. Brindisi*, ora *P.A.I. Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce, già Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma), e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma), e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

21) S.r.l. *N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari, e stabilimento di Cagliari:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

22) S.r.l. *N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari, già Villacidro (Cagliari), e stabilimento di Cagliari, già Villacidro (Cagliari):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

23) S.r.l. *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone, già Anagni (Frosinone), e stabilimento di Frosinone, già Anagni (Frosinone):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

24) S.r.l. *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone, già Anagni (Frosinone), e stabilimento di Frosinone, già Anagni (Frosinone):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

25) S.r.l. *Nisi Pomarico*, ora *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza, già Matera, e stabilimento di Pomarico, già Matera:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

26) S.r.l. *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza, già Venosa (Potenza), e stabilimento di Potenza, già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

27) S.r.l. *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza, già Venosa (Potenza), e stabilimento di Potenza, già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

28) S.r.l. *Nisi Potenza*, ora *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza, e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 143/85 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

29) S.r.l. *Nisi Potenza*, ora *Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza, e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

30) S.r.l. *Nuove attività industriali Chieti Naic*, ora *Naic 1 Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

31) S.r.l. *Industria napoletana*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

32) S.r.l. *S.I.C. Sviluppo iniziative campane*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli, già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

33) S.r.l. *S.I.C. - Sviluppo iniziative campane*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli, già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

34) S.r.l. *Sviluppo industriale Grumo Nevano*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

35) S.r.l. *Sviluppo industriale Grumo Nevano*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

36) S.r.l. *Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

37) S.r.l. *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli, già Giugliano (Napoli) e stabilimento di Napoli, già Giugliano (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

38) *S.r.l. Industria del Volturno*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

39) *S.r.l. Nuova industria pontina*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina Scalo e stabilimento di Latina già Latina Scalo:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

40) *S.r.l. Nuova industria pontina*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

41) *S.r.l. Attività industrie abruzzesi*, ora *NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

42) *S.r.l. Nuove iniziative teramane*, ora *NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

43) *S.r.l. Nuove iniziative teramo*, ora *NAIC 1 - Nuove attività industrali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

44) *S.r.l. S.V.I.C.*, ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

45) *S.r.l. Idris*, ora *NISI - Nuove Iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

46) *S.r.l. Iniziative del Basento*, ora *NISI - Nuove iniziative sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

47) *S.r.l. Iniziative apuliane*, ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bari e stabilimento di Bitonto (Bari) già Bari:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

48) *S.r.l. Iniziative apuliane*, ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Agrigento e stabilimento di Licata (Agrigento) già Agrigento:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

50) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco*, ora *Sviluppo attività industriale Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

51) *S.r.l. Sila 82*, ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

52) *S.r.l. Industria del Tirreno*, ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

53) *S.r.l. Nuove ind. cosentine*, ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

54) *S.r.l. Sarda Deriver*, ora *NIOV - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

55) *S.r.l. Società irpina*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda (Avellino) già Avellino:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

56) *S.r.l. Società irpina*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

57) *S.r.l. Lameziana industrie*, ora *INCO 1 - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

58) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

60) *S.r.l. Industria cavese*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

61) *S.r.l. Industria cavese*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

62) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

63) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dall'8 febbraio al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

64) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, ora *PAI - Promozione attività industriali*. *Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

66) *S.r.l. N.I.O.S.*, ora *NIOV - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Sassari e stabilimento di Sassari:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

67) *S.r.l. Sabina industrie*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose (Rieti) già Rieti e Cittaducale (Rieti):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

68) *S.r.l. Sabina industrie*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose (Rieti) già Rieti e Cittaducale (Rieti):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

69) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

70) *S.r.l. I.F.E.L.*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

71) *S.r.l. Soc. prom. reimp. Pontina*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

72) *S.r.l. R.I.E.*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

73) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno*, ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

74) *S.r.l. Industria pontina elettronica*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

75) *S.r.l. I.L.E.*, ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

76) *S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona*, ora *NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

77) *S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento in Palermo:
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario;

78) *S.r.l. SIRT - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):
periodo: dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 10 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 6 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.G.C. - Compagnia generale componenti, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 18 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fratelli Cristini con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 18 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1993 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hilme, con sede in Pontinia (Latina) e unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 dicembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Coming, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta:

S.p.a. Roj Electrotex, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 marzo 1993, n. 12890/15.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta:

S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unità di Baggiovara (Modena) e Conversano (Bari), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Questo decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali 1° luglio 1993, n. 13159/13 e 14 settembre 1993, n. 13282/9.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). Lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 od entro sei mesi da tale data:

legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;

2) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). Lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 od entro sei mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;

3) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;

4) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.A.L.P. lavorazione pelli*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino):

periodo: dal 3 maggio 1989 al 2 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 3 maggio 1989;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12089/29;

2) *S.p.a. S.A.L.P. lavorazione pelli*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino):

periodo: dal 3 novembre 1989 al 2 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 3 maggio 1989;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12089/30.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida - opere civili, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

94A3171-94A3204

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ritiro dal commercio delle specialità medicinali «DUOGAS» bustine, della ditta Bracco di Milano e «NEULEPTIL» compresse, della ditta Rhone Poulenc Rorer di Milano.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanze telegrafiche del 5 maggio 1994, il Ministero della sanità ha disposto l'immediato ritiro dal commercio, nonché il divieto di vendita e di utilizzazione della specialità medicinale «Duogas» bustine - prep. 3002 del 6/1993, scadenza 6/1998, ditta Bracco (Milano) e della specialità medicinale «Neuleptil» compresse, lotti 1, 2 e 3 del 10/1992, scadenza 10/1995, ditta Rhone Poulenc Rorer (Milano).

I provvedimenti sono motivati dall'esito non favorevole degli accertamenti analitici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni dei prodotti citati.

94A3278

Revoca alla società Sanofi Winthrop S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in Milano.

Con decreto ministeriale n. 852 del 6 maggio 1994 è stata revocata, su rinuncia, alla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale in via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale n. 10428680150, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Forlanini, 23, Milano.

94A3251

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.a.s. Hotel Terme Helvetia di Mioni Remigio e C., in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 5212 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Hotel Terme Helvetia di Mioni Remigio e C., con sede in Abano Terme, via Marzia n. 49, partita IVA 00006520282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Helvetia», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta sudatoria e piscina coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Geoges Khabbazè.

94A3257

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Univesità sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze biologiche):

metodi matematici e statistici;

ecologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3255

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 28 febbraio 1994)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1994).

Nell'elenco di cui al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34, in corrispondenza del numero d'ordine 299 Carlo Sessa S.p.a. (6125), alle colonne «Estremi dell'autorizzazione» devono intendersi riportati il numero: «*6254*» in luogo di: «*7067*», e, come data di scadenza: «*9-3-1994*», in luogo di: «*9-3-1996*».

94A3292

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 1 3 0 9 4 *

L. 1.300